


Regole ad hoc

Le linee guida per il bilancio consolidato negli enti locali



Contabilità. Approvati i nuovi principi dell'Osservatorio del Viminale

«Consolidato» pubblico con confini allargati

Stefano Pozzoli

☛ Mentre le riforme contabili che passano da un intervento legislativo, a partire dall'introduzione del bilancio consolidato prevista dalla legge delega sul federalismo fiscale, hanno bisogno ancora di tempi lunghi, novità concrete per i bilanci di Comuni e Province arrivano dal Viminale.

Lunedì scorso l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali ha infatti approvato un gruppo di nuovi principi contabili chiamati a indirizzare l'azione degli operatori locali.

LE DIFFERENZE DAL PRIVATO

Anche realtà diverse dalle società di capitali possono rientrare e non è essenziale il vincolo partecipativo

Un principio importante, caldeggiato con forza dal presidente dell'Osservatorio Francesco Staderini, riguarda proprio il bilancio consolidato (principio n.4).

Il principio verrà ora inviato alle istituzioni e alle associazioni interessate per ricevere un

loro parere e sarà, con ogni probabilità, oggetto di sperimentazione pratica anche in alcuni enti locali.

Secondo il principio 4 ora licenziato, il bilancio consolidato dovrà essere in grado di rappresentare correttamente la situazione patrimoniale e gli andamenti economici e finanziari complessivi del gruppo ente locale e, al tempo stesso, di dare informazioni analitiche sui risultati dei principali settori in cui l'ente locale interviene.

Rispetto ai principi di natura privatistica, quale l'OIC 17, il principio definisce in modo più lato le figure che possono rientrare nell'area di consolidamento sia per figura giuridica (non solo le società di capitali) sia perché non ritiene essenziale il vincolo partecipativo (a esempio sono consolidabili anche le Fondazioni), a condizione che ciò venga previsto negli atti di programmazione.

In merito ai «modelli contabili» viene richiesto di redigere un bilancio consolidato di competenza economica, che sia rispettoso dei principi contabili

di natura civilistica (o degli IFRS, nella remota ipotesi in cui siano prevalenti nel gruppo) seguendo uno schema che viene prodotto in un allegato che costituisce parte integrante del principio 4.

Oltre a ciò, il principio permette di utilizzare per l'aggregazione dei valori anche i soli valori contabili, dunque senza attribuzione dell'avviamento alle diverse attività e passività. Questo fatto rappresenta una indubbia semplificazione per il redattore del documento, che altrimenti avrebbe dovuto attribuire prioritariamente alle attività l'eventuale differenza di riconsolidamento. Il mantenimento dei valori contabili, per altro, viene considerato coerente con lo spirito del rendiconto dell'ente, che non ha un orientamento di mercato (e quindi di fair value).


Il metodo di consolidamento previsto è quello integrale con l'evidenziazione nel patrimonio netto delle quote di pertinenza dei terzi, tranne che per le aziende sottoposte a controllo congiunto, per le quali si propone il consolida-

mento proporzionale in linea con i principi contabili privatistici.

Ancora, viene proposto un trattamento separato per l'elisione di quelle poste che rappresentano valori reciproci, ma che soffrono di un trattamento fiscale diverso tra controllata e controllante.

Nel caso di una operazione soggetta ad Iva indetraibile per l'ente locale, ad esempio, si procederà ad elisione del solo imponibile, mentre l'Iva dovrà essere considerata un puro costo per il comune o la provincia.

Sono poi richieste numerose informazioni integrative, da inserire nella relazione sulla gestione o nella apposita nota integrativa, che riguardano sia le società escluse dal consolidamento, sia i dati essenziali dei servizi erogati dall'ente direttamente o tramite azienda



partecipata.

Infine, dal momento che l'applicazione pratica del principio e la redazione del bilancio consolidato non è priva di complessità tecnica, viene prevista una sorta di «disciplina transitoria».

Nel primo triennio di adozione è infatti possibile redigere il bilancio consolidato limitatamente alle società in-house o alle sole società di capitale, e limitare il calcolo dei saldi infragruppo ed approvare il bilancio consolidato, con delibera di consiglio, in un momento diverso dal rendiconto dell'ente.